

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 3 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

““

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADJEI MICHEL ROSELLI, FRANCESCO ERIC ASANTE (calciatori tesserati all'epoca dei fatti S. Giorgio del Sannio), GAETANO BARILE (all'epoca dei fatti Presidente Tecnoparte-Nope), NICANDRO PATRICIELLO (all'epoca dei fatti Presidente Venafro), GIUSEPPE ORSI (all'epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente US Ciorlano – oggi ASD Comprensorio Prov. Isernia), PELLEGRINO UCCI (all'epoca dei fatti Presidente San Giorgio del Sannio) E DELLE SOCIETA' US VENAFRO, ASD COMPENSORIO PROV. ISERNIA E SAN GIORGIO DEL SANNIO (nota n. 1102/010pf06-07/SP/MC del 7.11.2007)

Visti gli atti

Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 7 novembre 2007 nei confronti di:

- 1) Roselli Adjei Michel, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. S. Giorgio del Sannio
- 2) Asante Francesco Eric, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. S. Giorgio del Sannio
- 3) Barile Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Tecnopartenope
- 4) Patriciello Nicandro, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Venafro
- 5) Orsi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente della Soc. US Ciorlano (oggi ASD Comprensorio Provinciale Isernia)
- 6) Ucci Pellegrino, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. S. Giorgio del Sannio per violazioni di cui all'art. 1, comma 1, CGS (principi lealtà, probità e correttezza), in relazione all'art. 40, comma 11 (limitazioni del tesseramento dei calciatori) delle NOIF, nonché del grave illecito disciplinare in violazione dei principi sanciti dall'art. 8, comma 6, oggi trasfuso nell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato ai fini del tesseramento irregolari attestazioni di cittadinanza italiana
- 7) la Soc. Venafro
- 8) la Soc. ASD Comprensorio Provinciale Isernia (all'epoca dei fatti US Ciorlano)
- 9) la Soc. S. Giorgio del Sannio per violazione di cui all'art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 3, CGS in relazione all'art. 8, comma 7, oggi trasfuso nell'art. 10, comma 8, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti ai propri Presidenti e ai propri tesserati, all'epoca dei fatti

Lette le memorie difensive depositate in atti dall'US Venafro, dal sig. Nicandro Patriciello, dalla Soc. S. Giorgio del Sannio

Ascoltati i difensori dei soggetti deferiti

Dato atto della mancata costituzione in giudizio dei sigg. Roselli, Asante, Barile, Orsi, Ucci e della ASD Comprensorio Provinciale Isernia.

Stralciata la posizione del calciatore Roselli Adjei Michel non risultando agli atti corretta e rituale notifica dell'atto di deferimento e delle successive comunicazioni.

Rilevato che deve essere dichiarato il non luogo a procedere a carico della ASD Comprensorio Provinciale Isernia, società che non risulta più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Asante Francesco Eric: squalifica per anni 1 (uno)

Barile Gaetano: inibizione per anni 3 (tre)

Patriciello Nicandro: inibizione per anni 2 (due)

Orsi Giuseppe: inibizione per anni 2 (due)

Ucci Pellegrino: inibizione per anni 2 (due)

US Venafro: 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009

Soc. S. Giorgio del Sannio: 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009

e lo stralcio delle posizioni afferenti al calciatore Roselli Adjei Michel ed alla ASD Comprensorio Provinciale Isernia;

Esaminata in via preliminare l'eccezione proposta dalla difesa dell'US Venafro di inammissibilità ed improcedibilità del deferimento per intervenuta prescrizione delle violazioni ascritte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, CGS vigente all'epoca dei fatti in discussione

Rilevato al riguardo che un'attenta lettura degli atti conduce a ritenere che le posizioni dei soggetti deferiti debbano essere analiticamente esaminate e valutate trattandosi di fattispecie l'una diversa dalle altre

Ritenuto che, per la US Venafro e dunque per il suo Presidente Nicandro Patriciello, va considerato che il comportamento censurabile deve essere valutato in relazione all'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 40, comma 11 NOIF e non può essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 6, CGS giacchè non risultano compiuti atti *"volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati"* quanto comportamenti diretti ad utilizzare ai fini del tesseramento attestazioni di cittadinanza italiana di cui si contesta la veridicità

Ciò premesso, l'eccezione in via preliminare sollevata dalla difesa della US Venafro va accolta poiché il fatto contestato alla Società è riferito alla stagione sportiva 2004/2005 ed alla data odierna, in applicazione dell'art. 18.2 vecchio CGS (norma più favorevole alla società deferita, in virtù di consolidato indirizzo di questa Commissione), l'infrazione disciplinare contestata deve considerarsi prescritta

Considerato che da una più attenta lettura degli atti del giudizio è emerso che deve essere stralciata anche la posizione del Presidente Gaetano Barile per il quale non risulta ritualmente notificato l'atto di deferimento e le successive comunicazioni

Rilevato, però, che, ai fini della valutazione dei comportamenti tenuti dagli altri soggetti deferiti non può non considerarsi la palese falsità dei documenti di riconoscimento dei calciatori Roselli e Asante che hanno consentito il primo tesseramento di detti calciatori da parte della società Tecnopartenope presieduta dal sig. Gaetano Barile

Ritenuto che le Società che hanno successivamente tesserato i calciatori hanno semplicemente utilizzato la documentazione non veritiera ma non hanno tenuto comportamenti volti al rilascio della documentazione stessa sicchè i Presidenti Nicandro Patriciello, Giuseppe Orsi e Pellegrino Ucci e la Società San Giorgio del Sannio, per

responsabilità diretta ed oggettiva, vanno censurati per violazione dell'art.1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 11 NOIF

Ritenuto che il calciatore Asante Francesco Eric, per il quale non risultano comprovati comportamenti censurabili ai sensi dell'art. 10 comma 6, va ritenuto responsabile per violazione dell'art.1 comma 1 CGS per essersi ripetutamente tesserato in virtù di documento attestante dati anagrafici non rispondenti al vero.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della ASD Comprensorio Provinciale Isernia e stralciate le posizioni del calciatore Roselli Adjei Michel e del Presidente sig. Gaetano Barile, irroga le seguenti sanzioni:

squalifica per anni 1 (uno) al calciatore Asante Francesco Eric

inibizione per anni 1 (uno) al sig. Nicandro Patriciello

inibizione per anni 1 (uno) al sig. Giuseppe Orsi

inibizione per anni 1 (uno) al sig. Pellegrino Ucci

1(uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 a carico della Società San Giorgio del Sannio.

Dichiara prescritta l'infrazione disciplinare contestata a carico della US Venafro.

(323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO FAVALE (Presidente ASD Velletri Futsal), ADAMS JESUS ALVAREZ ROMERO (calciatore ASD Velletri Futsal), E DELLA SOCIETA' ASD VELLETRI FUTSAL (nota n. 5299/793pf06-07/AM/en del 5.6.2008)

La Commissione Disciplinare Nazionale

Visti gli atti

Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 5 giugno 2008 nei confronti di:

Gianfranco Favale, Presidente della ASD Velletri Futsal

Adams Jesus Alvarez Romero, calciatore della ASD Velletri Futsal

ASD Velletri Ariccia Futsal (già ASD Velletri Futsal)

per rispondere tutti di illecito disciplinare ai sensi dell'art.8 comma 6 (oggi art. 10 comma 6) CGS e più precisamente:

Gianfranco Favale per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art.1 CGS in relazione anche all'art.40, commi 6, 11 punto1 e 11 bis NOIF attuata mediante tesseramento irregolare nella stagione sportiva 2006/2007 del calciatore straniero extracomunitario non professionista Adams Jesus Alvarez Romero, privo del requisito di residenza, effettuato con certificazione anagrafica risultata non veritiera e sua successiva utilizzazione nel corso della stagione sportiva;

Adams Jesus Alvarez Romero per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 CGS in relazione anche all'art.40, commi 6, 11 punto1 e 11 bis NOIF per aver richiesto e ottenuto il suo tesseramento irregolare, effettuato con certificazione anagrafica non veritiera nella stagione sportiva 2006/2007 a favore della Società ASD Velletri Futsal, pur essendo privo del requisito di residenza, nonché per la sua conseguente irregolare utilizzazione nel corso della stessa stagione sportiva;

la Società ASD Velletri Ariccia Futsal per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni dei suoi tesserati ai sensi dell'art.2 comma 4 (oggi art.4, commi 1 e 2) CGS

Rilevato che nessuno dei deferiti ha depositato memoria difensiva

Rilevato, altresì, che nessuno dei deferiti è comparso all'odierna udienza

Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sul presupposto dell'affermazione di responsabilità dei deferiti, irrogarsi le seguenti sanzioni:

Gianfranco Favale: inibizione per anni 3 (tre)

Adam Jesus Alvarez Romero: squalifica per anni 1 (uno)

ASD Velletri Ariccia Futsal: 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009

Ritenuto che da un attento esame della documentazione in atti risulta in effetti che il certificato di residenza del calciatore Alvarez Romero presentato dalla Società a corredo della richiesta di tesseramento risulta non veritiero e che conseguentemente detto calciatore è stato utilizzato in modo irregolare dalla Società stessa

Valutato che la presentazione di documento non veritiero (certificato di residenza del Comune di Ariccia del 29 settembre 2006) è risultata confermata dall'attestazione rilasciata dall'Ufficiale d'Anagrafe dello stesso Comune rilasciata in data 4 aprile 2007

Rilevata la gravità dei comportamenti censurati

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

inibizione per anni 3 (tre) al sig. Gianfranco Favale

squalifica per anni 1 (uno) al calciatore Adams Jesus Alvarez Romero

penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 alla ASD Velletri Ariccia Futsal

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Luca Senatori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 3 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CIRIACO (tesserato quale consigliere ASD Verrucchio) E DELLA SOCIETA' ASD VERRUCCHIO (nota n. 3942/589pf06-07/AM/en del 3.4.2008)**

Con provvedimento del 03.04.2008, il Sostituto Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giampiero Ciriaco, tesserato quale Consigliere della Società ASD Verucchio, e la Società ASD Verucchio per rispondere:

❖ Il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per violazione dei doveri di correttezza e probità per avere, mediante affermazioni riportate nella parte motiva del deferimento stesso,

- rivolto frasi ingiuriose e minacciose direttamente nei confronti dell'Osservatore Arbitrale Sig. Marco Cerrini della Sezione Città di Castello subito dopo la gara ASD Verucchio – Piscina V.d.G. del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D Girone F, disputata a Villa Verucchio, Campo Centro Sportivo in data 18.03.2007,

- ed in via indiretta nei confronti della terna arbitrale ed in generale nei confronti dell'intera classe arbitrale, gettando così discredito sull'Istituzione federale,

- e per avere svolto le funzioni di allenatore della Società Verucchio senza avere la prescritta abilitazione.

- ❖ La seconda per rispondere della violazione di cui all'art. 2 comma 4 del CGS (oggi trasfuso nell'art. 2 comma 2 del vigente CGS) per responsabilità oggettiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio tesserato.

Sono pervenute a questa Commissione le memorie autorizzate ex art. 30 comma 8 CGS da parte del Sig. Ciriaco medesimo.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Sig. Ciriaco mesi sei di inibizione, per la ASD Verucchio ammenda di € 1.000,00=.

Il Sig. Giampiero CIRIACO, tesserato quale Consigliere della Società ASD Verucchio è presente di persona, riportandosi alle deduzioni e difese riportate in Memoria.

Per la Società ASD Verucchio è presente il Sig. Sandro Ricci, Direttore Sportivo, con delega rilasciata dal Presidente Marina Baravelli, il quale chiede il proscioglimento della Società.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza, rileva che il deferimento è parzialmente fondato.

Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata:

### **I FATTI ED I DOCUMENTI**

Secondo quanto considerato dal Collaboratore dell'Ufficio indagini Alberto Bartoletti,

“- i riferimenti dell'Osservatore Arbitrale Sig. Marco Cerrini sono riscontrati dal Vice Allenatore Ciriaco in tutto, tranne che per le circostanze favorevoli al Ciriaco.

- La denuncia di Cerrini è apparsa al verbalizzante dettagliata, sincera e non giustizialista.

- Il Ciriaco non ricorda le parole offensive e minacciose rivolte al Cerrini, in quanto comprende che la sua alterazione dovuta alla risposta di Cerrini potrebbe comportare un'altra sanzione disciplinare, oltre a quella già disposta dal Giudice Sportivo a seguito del Rapporto Arbitrale (V. stralcio del Comunicato Ufficiale n°147 del 21.03.2007).

- il Ciriaco non si sente di rivelare l'identità della persona che ha spinto, offeso, ridicolizzato e minacciato il Cerrini, perché non vuole coinvolgerla in una vicenda da lui stesso provocata. A tale proposito la testimonianza dell'Arbitro D'Iasio induce a pensare che possa trattarsi non di un dirigente tesserato della Società Verucchio, bensì uno dei tre custodi, segnalato da Ciriaco assieme a lui di fronte al corridoio degli spogliatoi; magari proprio lo stesso custode che a fine gara ha rivolto l'espressione offensiva all'arbitro”.

Il Sig. Giampiero Ciriaco nelle proprie memorie difensive, faceva rilevare:

1)- di avere conseguito presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio l'Attestato di abilitazione di allenatore di base – Diploma B UEFA, con relativa tessera da esibire in caso di accesso alle manifestazioni sportive e con il quale è stato dichiarato idoneo ad esercitare l'allenatore di base fino alla serie D, nonché allenatore B - UEFA.

2)- Che il medesimo Osservatore Arbitrale avrebbe fornito al Collaboratore dell'Ufficio Indagini una versione confusa ed incerta dei fatti, dal momento che ha ritenuto di poter addebitare determinate affermazioni non in capo alla persona che le aveva effettivamente pronunciate ma alla prima che gli è capitata più vicina.

3)- Di avere già subito una squalifica di dieci giorni (dal 18 al 28.03.2007) per avere rivolto all'Arbitro durante la competizione del 18.03.2007 un'espressione offensiva.

Con ciò il Ciriaco concludeva richiedendo:

- il rigetto delle contestazioni mosse sia alla propria persona che alla ASD Verucchio dal Procuratore Federale Vicario in quanto le presunte frasi rivolte nei confronti

dell'Osservatore Arbitrale direttamente ed in via indiretta nei confronti dell'intera classe arbitrale non sarebbero veritiere, e comunque non addebitabili al ricorrente.

- l'accertamento in capo a sé dell'esistenza del titolo abilitativo per lo svolgimento delle funzioni di allenatore della Società Verucchio, o quanto meno il riconoscimento della buona fede nel ritenere valida l'esistenza di tale abilitazione.

- l'assoluzione di ogni addebito della ASD Verucchio per mancanza dei presupposti previsti dalle norme per l'esistenza della responsabilità oggettiva a carico della medesima.

La Commissione Disciplinare Nazionale:

- per quanto attiene le frasi ed espressioni ingiuriose e minacciose, non ritiene che sia stata raggiunta la prova sufficiente della responsabilità del Sig. Ciriaco per i fatti di cui al Deferimento del Procuratore Generale Vicario del 3.04.2008;

Ritiene provata per tabulas la circostanza che il Ciriaco abbia svolto in occasione della competizione del 18.03.2007 A.S.D. Verucchio-Pescina V.d.G. le funzioni di allenatore senza avere la prescritta abilitazione.

Sussiste la conseguente responsabilità oggettiva per tale fatto della Società ASD Verucchio.

Sanzioni eque, tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

Al Sig. Giampiero Ciriaco, tesserato della ASD Verucchio, la inibizione fino al 31 ottobre 2008.

Alla Società ASD Verucchio l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

### **(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' AC MACERATESE (nota n. 4515/577pf07-08/AM/en del 5.5.2008)**

Esaminato il provvedimento del 5 Maggio 2008, con cui il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la AC Maceratese, squadra facente parte del campionato interregionale, girone F, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 4 commi 3 e 4 CGS, e dell'art. 14 comma 1 del CGS, per comportamenti violenti ascrivibili a carico dei propri sostenitori, che recavano danni all'autovettura utilizzata dal direttore di gara, al termine dell'incontro del campionato Interregionale, girone F, Maceratese-Morro d'Oro.

Ritenuto che all'inizio del dibattimento il difensore della AC Maceratese ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

Considerato che su tale istanza il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell'art. 23 del CGS, applica la sanzione dell'ammenda di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) a carico della AC Maceratese.

Dopo aver dato lettura dell'Ordinanza, la Commissione dichiara chiuso il procedimento.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 3 luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete